

COMUNE DI TIGNALE
PROVINCIA DI BRESCIA



STATUTO COMUNALE¹

¹ Con modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 assunta nella seduta del 24 settembre 2004 e con deliberazione n. 29 del 22 settembre 2006

STATUTO. La comunità Tignalese, memore e custode di una secolare tradizione statutaria, risalente almeno al 1467, propone attraverso questo statuto un aggiornato ordinamento municipale, in cui la cura per la funzionalità dell'Ente locale si coniuga con la capacità di assicurare al popolo ed alle sue libere associazioni canali istituzionali di attiva partecipazione politica.

Titolo I- PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Definizione.

- I. Il Comune di Tignale è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Territorio

- I. Il Comune di Tignale comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.
3. Il Comune di Tignale è parte integrante del territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano come da Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 50.

Art. 3 - Stemma e Gonfalone

- I. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
2. L'apposito regolamento, adottato dal Consiglio comunale, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 4 - Finalità

- I. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche.

Art. 5 - Tutela della salute

- I. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 6 - Tutela del Patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- I. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo; sostiene e promuove manifestazioni d'arte, di cultura e di svago.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 8 - Assistenza

I. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi e ai portatori di handicap.

Art. 9 - Assetto ed utilizzazione del territorio

I. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali e industriali non inquinanti.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio comunale.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e commerciali.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, anche in collaborazione con gruppi locali di volontariato.

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti di legge.

Art. 10 - Sviluppo economico

I. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, incrementando il turismo naturalistico da affiancare al tradizionale.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, con particolare riguardo alle colture tradizionali allo scopo di conservare l'integrità ambientale, favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra commercianti, albergatori, esercenti attività turistiche, artigiani, agricoltori, lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 11 - Compiti del Comune per servizi di competenza statale e regionale

I. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate, con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento, le risorse necessarie.

Art. 12 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 13 - Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia. Valorizza inoltre le autonome forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario.

Art. 14 - Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile sociale ed economico della comunità locale.

2. Il Comune, può disporre la gestione dei servizi che non sono ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi, nel seguente modo:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

3. Il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, può concedere sovvenzioni ed erogare contributi agli Enti pubblici e ai soggetti privati che attuano iniziative e gestiscono servizi di interesse generale nel rispetto delle finalità indicate al comma 1, previa adozione di un apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della L. 7 Agosto 1990, n. 241. Il Regolamento definisce i requisiti di cui devono essere in possesso gli Enti e i soggetti privati richiedenti, nonché i criteri generali e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Revisori dei Conti nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione esclusiva o maggioritaria al capitale sociale. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2548 del Codice Civile e la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154

5. Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi di Società degli Enti Locali e ad assumere incarichi di Amministratori o Revisori dei Conti in tali Società, costituite dai Comuni per erogare servizi e prestazioni ai comuni stessi e ad altri Enti Locali.

6. Gli incarichi di cui al comma 4 e 5 non comportano partecipazione ai risultati di gestione delle

società e sono considerati conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune.

Titolo II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Organi Istituzionali

Art.15 – Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. La condizione giuridica degli Amministratori è stabilita dalla legge.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 16 – Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità cittadina, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
6. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Art. 17 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, ed alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina della Giunta.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 17 BIS - Presidenza del Consiglio

1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio Comunale composto dal Presidente e dal Vice Presidente designati nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. La mozione può essere presentata dal

Sindaco o dal almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro trenta giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art.17 TER - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il presidente del Consiglio:
 - a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio

Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art.19 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale per i propri lavori di Commissioni Consiliari, con garanzia di rappresentanza della minoranza.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, la loro composizione, le modalità di elezione, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni Consiliari, hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e i legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni Consiliari, non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art.20 – Commissioni speciali e d'indagine

1. Commissioni speciali e di indagine possono essere costituite, su proposta della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, quando la natura della materia da trattare renda opportuno avvalersi dell'apporto di esperti del settore e della partecipazione di rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche, oppure per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce l'ambito di competenza e gli obiettivi della Commissione, la sua composizione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 21 – Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del Consigliere, si provvede alla sua surrogazione.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge. Gli interessati, a richiesta, possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. La copertura economica non verrà corrisposta qualora il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza definitiva di condanna per dolo o colpa grave.

Art. 22 – Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, ovvero cinque sedute durante l'anno, alle riunioni del Consiglio Comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 23 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.24 – Cessazione dalla carica e sospensione

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere surrogato. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.

Art.25 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento.
2. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per quanto possibile, idonee strutture per l'esplicazione delle loro funzioni. Tali strutture saranno fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art.26 – Conferenza dei capigruppo

1. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Capo III - La Giunta comunale

Sezione I – Attribuzioni – Funzionamento

Art. 27 – Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e può delegare la firma degli atti relativi.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui agli art. 33, comma 2 e 35, comma 3 del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con le stesse modalità del comma 4.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
8. Il Consiglio Comunale può adottare un regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Comunale.

Art. 28 – Consiglieri incaricati

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri Comunali incarichi specifici, temporalmente correlati agli obiettivi da raggiungere, con funzioni istruttorie e per progetti mirati.
2. L'attribuzione di tali incarichi dà facoltà al Consigliere di partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto per il settore specifico della funzione assegnata o per quelli ad essa attinenti.
3. Il Consigliere incaricato deve possedere tutti i requisiti previsti per l'elezione ad Assessore.

Art. 29 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.
4. Gli Assessori forniscono ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti.
5. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
6. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 30 – Trasmissione delle informazioni

1. La Giunta, nell'espletamento delle sue funzioni, assicura ai Capigruppo, nei termini di Legge, la trasmissione dell'elenco dei propri provvedimenti e, ove lo ritenga necessario, dà comunicazione al Consiglio comunale degli atti amministrativi di sua competenza.

Art. 31 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Sezione II – Elezione – Durata in carica – Revoca

Art. 32 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di quattro Assessori. Gli Assessori e il Vice Sindaco possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore.

Art. 33 – Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella

prima seduta successiva alla elezione.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al 3° grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

5. Il Sindaco, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro 90 giorni dall'insediamento dello stesso.

6. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa ed i successivi adeguamenti sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno venti giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.

7. I Consiglieri, entro i dieci giorni successivi, possono esprimere proposte, contributi e osservazioni, relativi al documento elaborato dal Sindaco, il quale, apportati gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l'atto comprendente le linee programmatiche del mandato e lo presenta al Consiglio Comunale.

8. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato elettivo, ove si renda necessario, aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

9. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori in occasione della verifica degli equilibri di bilancio.

Art.34 – Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, salvo il caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco dispone l'assegnazione provvisoria delle funzioni a sé o ad altro Assessore.

4. Nell'ipotesi del comma 3, il Sindaco surroga l'Assessore cessato dalla carica nominando il suo successore, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, le relative funzioni vengono assunte dal Sindaco o da un altro Assessore da lui delegato.

Art. 35 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto direttamente al Consiglio comunale. Le stesse diverranno irrevocabili e produrranno gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla data di presentazione.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 36 Decadenza dalle cariche di Sindaco e di Assessore.

1. La decadenza dalle cariche di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) Negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 57 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. La pronuncia di decadenza del Sindaco comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Art.37 – Revoca degli Assessori

1- Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

Capo IV - Il Sindaco

Art. 38 – Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art.39 – Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;
2. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, distribuendo gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni loro assegnate e alle deleghe attribuite ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, vigilando sullo svolgimento delle pratiche assegnate a ciascun Assessore;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - d) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dei capi servizio e quelli di collaborazione esterna;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - l) può sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti del Comune riferendone alla Giunta, nella sua

prima adunanza e alle organizzazioni sindacali;

m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

n) promuove e coordina le attività di protezione civile;

o) sovrintende al servizio dei Polizia Municipale;

p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

q) coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 40 - Principi

I. Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.

2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della Comunità.

3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e d'accelerazione delle procedure, così come previsto dal D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della Comunità.

5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica Amministrazione.

Art. 41 - Istituti della partecipazione

I. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

a) la valorizzazione delle libere forme associative;

b) la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;

c) istanze, petizioni e proposte;

d) il diritto di azione popolare;

e) la partecipazione al procedimento amministrativo;

f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;

g) il diritto di accesso alle strutture.

Art. 42 - Libere forme associative

I. Il Comune valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.

2. Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle Commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche

esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste nel regolamento consiliare.

3. Sono istituite consulte di tutte le Associazioni, distinte nei settori, di cui al primo comma del presente articolo; esse sono riunite almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Assessore competente per materia e, quando necessario, su richiesta motivata del presidente di un'associazione.

4. Compito della consulta è quello di concorrere a formulare pareri, proposte, studi, ricerche ed iniziative; in particolare, le è affidata la funzione di proporre anno per anno il piano coordinato delle attività, secondo lo specifico settore.

5. Tale piano dovrà contenere le iniziative di maggiore rilevanza, l'Ente promotore, i destinatari, l'epoca di attuazione, gli obiettivi, le risorse, i costi e le modalità organizzative.

6. I piani coordinati saranno sottoposti per conoscenza al Consiglio comunale e costituiranno parte integrante degli atti deliberativi concernenti i contributi finanziari da destinare alle associazioni, secondo le risorse dell'Ente e secondo i criteri precedentemente stabiliti.

7. La consulta è composta dai presidenti, o loro delegato, di tutte le associazioni del settore.

Art. 43 - Comitati di gestione

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali ad esempio scuole materne, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione e adottare un proprio regolamento per definire funzioni, organi rappresentativi e mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 44 - Consultazioni e partecipazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, associazioni fra commercianti, albergatori, esercenti attività turistiche, artigiani, agricoltori, lavoratori dipendenti ed autonomi e le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifestazioni, organi di stampa e radio-televisioni locali ed apposite assemblee anche a livello frazionale.

4. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari recapitati a domicilio; essi saranno poi riconsegnati dai cittadini nelle sedi o negli uffici precedentemente stabiliti.

Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale.

2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, istanze di dibattito, secondo le rispettive competenze.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.

4. L'organo, che ha per legge e per Statuto competenze in ordine alla decisione ed alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro trenta giorni dalla data di protocollo, apposta a

cura dell'ufficio di segreteria sul testo dell'istanza o della petizione o della proposta di deliberazione.

5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

Art. 46 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte, redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione iscritta alle liste elettorali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi, tariffe, bilancio, piani finanziari;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
- d) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- e) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- f) espropriazione per pubblica utilità;
- g) designazione e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 47 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. L'apposita Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provvedeva entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 48 - Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 46, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto della popolazione iscritta alle liste elettorali, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito

sottoposto a referendum.

Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 49 - Diritto di partecipazione al procedimento

I. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interesse diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 50 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

I. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Capo III - Diritto d'accesso e di Informazione

Art. 51 - Pubblicità degli atti

I. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso l'ufficio di segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia dei regolamenti comunali.

Art. 52 - Diritto di accesso

I. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 53 - Funzionamento della pubblica Amministrazione e ruolo del Consiglio

I. In relazione al primo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, il Consiglio comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione locale.

2. Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco e al Segretario comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unicamente a proposte migliorative e di correzione.
3. Il Sindaco e il Segretario comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.
4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'Amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.
5. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Titolo IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I - L'Amministrazione comunale

Art. 54 - Principi e criteri direttivi

- I. Il Comune organizza i propri servizi e gli uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal Consiglio comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione.
3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, che competono agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, che spettano al Segretario comunale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.
4. Gli organi istituzionali del Comune, ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.

Art. 55 - Ordinamento dei servizi e degli uffici

- I. Il Comune provvede, nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. Con apposito regolamento organizza le funzioni, i compiti ed i servizi, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, così come previsto dall'art. 54 dello Statuto.

Capo II - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Forme associative

Art. 56 - Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Il Sindaco, con riferimento all'art. 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti di cui al precedente comma sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. La competenza per le nomine o designazioni è attribuita al Consiglio comunale nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, nominato o designato direttamente dal Consiglio Comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od organi.

4. I rappresentanti dei Comuni negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla Legge.

Art.57 – Aziende Speciali

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali, di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è nominato dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 56 comma 2 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e viene rinnovato contemporaneamente allo stesso.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza della Azienda Speciale e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dalla Giunta comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Azienda Speciale e le competenze del Direttore sono stabilite dal proprio statuto e dai regolamenti, che disciplinano, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi.

Art.58 – Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 114 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 56, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e viene rinnovato in concomitanza all'elezione del nuovo Consiglio.

2. Il presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo individua nel Segretario Comunale o lo sceglie tra i responsabili di settore. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 59 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Province ed altri enti pubblici, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una

convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro, completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità stabilite dall'art. 34 del D.Lsg. n. 267 del 18 agosto 2000.

Capo III - Organizzazione del personale

Art. 62 – Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio comunale provvede a definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 63 - Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

2. La legge disciplina le modalità di accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.

4. E' istituita una Commissione disciplina, composta dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente di livello apicale designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 64 - I responsabili dei servizi e degli uffici

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, di cui al primo comma dell'art. 62, sono previsti posti di responsabili con adeguata ed elevata specializzazione, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla Giunta municipale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 65 - Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Esse verranno avviate secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 62 del presente Statuto.

Art. 66 -Il regolamento del personale

1. Sono disciplinate con il regolamento del personale le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- b) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento e l'aggiornamento;
- c) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
- e) le responsabilità e i doveri dei dipendenti;
- f) l'orario di lavoro;
- g) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso agli atti;
- h) tutto quanto previsto dalla legge e dallo Statuto e che costituisca specifica materia di regolamento.

Capo IV - Il Segretario comunale

Art. 67 - Stato giuridico e trattamento economico

- 1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo.
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 68 - Funzioni del Segretario

- 1. Il segretario comunale svolge tutte le funzioni previste dall'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO V - Il Difensore Civico

Art. 69 – Istituzioni ed attribuzioni.

- 1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
- 2. Spetta al Difensore Civico curare, su istanza di singoli cittadini ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.
- 3. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.
- 4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 5. Il funzionario comunale che impedisca o ritardi deliberatamente il normale espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla vigente normativa.
- 6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria competente.

Art. 70– Elezione

- 1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati dal Comune.
- 2. Se dopo due votazioni da tenersi nella stessa seduta nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero dei voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
- 3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del

Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio comunale deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio comunale deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 76 dello Statuto.

4. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno tre Consiglieri comunali oppure da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Prima del suo insediamento, il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 71 – Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra quei cittadini di età non inferiore ai trenta che, per preparazione giuridico amministrativa ed esperienza, diano la più ampia garanzia di indipendenza, obiettività e probità.

2. Non sono eleggibili a difensore civico:

- coloro che si trovino in condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- i membri del Parlamento ed i consiglieri della Regione, della Provincia e del Comune nonché i membri degli organi esecutivi della Regione, della Provincia e del Comune non facenti parte dei rispettivi consigli;
- i componenti degli enti sovracomunali aventi giurisdizione sul territorio comunale;
- i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, degli organi regionali di controllo e relative sezioni;
- gli Amministratori di enti, istituti ed aziende soggetti a vigilanza del Comune o che dallo stesso ricevano in via continuativa sovvenzioni;
- coloro che si trovano con i consiglieri del Comune o con il Sindaco e gli Assessori, nonché con il Segretario comunale ed i funzionari direttivi del Comune in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato;
- i ministri di culto.

1. Il difensore civico, durante l'espletamento delle sue funzioni, non può ricoprire incarichi direttivi in organizzazioni politiche, sindacali e di categoria.

2. L'incarico di difensore civico non può essere attribuito a chi sia stato candidato in occasione delle ultime elezioni amministrative.

3. L'ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio che viene dichiarata dal Consiglio comunale.

Art. 72 – Durata in carica, decadenza o revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato .

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nell'articolo precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Può altresì essere revocato dall'incarico, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata adottata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Nel caso di Difensore Civico sovracomunale, le modalità saranno specificate dalla convenzione prevista all'art. 59.

Art. 73 – Sede e prerogative.

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il municipio in un idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tale fine, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro i periodi temporali definiti.

Art. 74 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, presenta:
 - a) Relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) Relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui abbia riscontrato gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici comunali;
 - c) Una relazione annuale, entro il mese di marzo, al Consiglio comunale sull'attività svolta nell'anno precedente formulando proposte ed osservazioni sul funzionamento degli uffici e degli enti od aziende comunali oggetto del suo intervento e suggerendo rimedi tesi a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
 - d) La relazione annuale del difensore civico viene discussa dal Consiglio comunale e resa pubblica.

Art. 75 – Indennità di funzione.

1. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità mensile prevista per il Sindaco.
2. Nel caso di Difensore Civico sovracomunale, l'indennità di funzione verrà stabilita in sede di "accordo di programma".

Art. 76 – Modalità e procedure d'intervento

1. Un apposito regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

Art. 77 – Difensore civico sovracomunale

1. Con l'approvazione di un apposito "accordo di programma" il Consiglio comunale può stabilire, previa una verifica di coerenza dei rispettivi Statuti comunali, l'istituzione di un Difensore Civico a livello sovracomunale.

Titolo V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 78 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 79 - Demanio e Patrimonio

- I. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di, tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'Amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 80 - Attività finanziaria del Comune

- I. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce con deliberazione consiliare imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 81- Contabilità comunale: il Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. Con apposito regolamento dal Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 82 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

- I. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrata con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Art. 83 - I contratti

- I. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione dirigenziale indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 84 - Revisione economico - Finanziaria

- I. Il Consiglio comunale elegge il revisore scelto in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lsl. 267 del 18 agosto 2000
2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
3. Il revisore, in conformità alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 85 - Controllo economico della gestione

- I. Il segretario comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze il segretario comunale o i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla Giunta comunale.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, assume o propone al Consiglio i relativi rimedi.

Art. 86 - Tesoreria

- I. Il Comune ha un proprio servizio di Tesoreria.
2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilità, di cui all'art. 81 dello Statuto.
3. Il Comune ha un proprio servizio di Economato con apposito regolamento.

Titolo VI - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 87 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 88 - Adozione dei regolamenti

1. E' prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone;
- b) Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
- c) Regolamento del Consiglio comunale;
- d) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti;
- e) Regolamento del personale dipendente;
- f) Regolamento per l'inventario ed il patrimonio;
- g) Regolamento di contabilità;
- h) Regolamento dei contratti;
- i) Regolamento del diritto d'iniziativa popolare;
- l) Regolamento di economato;
- m) Regolamento per l'utilizzo di strutture, servizi e impianti.

2. I provvedimenti relativi devono essere adottati dal Consiglio comunale.

3. In via transitoria, e fino alla approvazione definitiva dei Regolamenti sopra indicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 89 - Procedimento di formazione e adozione dei regolamenti

I. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale e ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto, ai cittadini.

2. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Art. 90 - Approvazione dello Statuto e sue variazioni

I. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 91 - Entrata in vigore dello Statuto

I. Lo Statuto del Comune di Tignale è pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

3. In prima attuazione, lo Statuto è inviato ad ogni famiglia del Comune di Tignale, il regolamento, che disciplina l'accesso agli atti, stabilisce i criteri per il rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta.

Titolo VII - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 92 - Modalità

- I. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- I) Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- II) I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'Amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.